

## TORNATA DEL 2 APRILE 1851

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Interpellanza del deputato Pescatore relativa alle magistrali patenti pubblicate il 25 marzo ultimo riguardanti l'Ordine mauriziano — Spiegazioni ed opinioni del ministro dell'interno e del deputato Pinelli — Repliche e questioni del deputato interpellante, e suo ordine del giorno motivato — Approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice — Relazione sul progetto di legge sulla contribuzione prediale in Sardegna — Discussione del bilancio passivo dell'artiglieria pel 1851 — Proposizione di riduzione del deputato Bottone sulla categoria I — Articoli addizionali del deputato Quaglia — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Reiezione della riduzione proposta dal deputato Bottone — Proposizione di risparmio del deputato Mellana — Opposizioni del relatore Petitti, e del ministro della guerra — Approvazione delle categorie I, II, III e IV — Mozione del deputato Decandia sulla categoria V, e spiegazioni del commissario regio e del relatore — Approvazione delle categorie V, VI VII e VIII — Mozione del deputato Avigdor in proposito della categoria IX, e risposta del ministro della guerra — Approvazione di quella.*

La seduta è aperta alle ore una e tre quarti pomeridiane.

**ARNULFO**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni:

5740. Il Consiglio delegato dal comune di Bagnasco, capoluogo di mandamento, provincia di Mondovì, chiede che nella nuova organizzazione giudiziaria, quel mandamento sia dichiarato di terza classe, ed aggregata al medesimo la comunità di Massimino.

5741. Il Consiglio delegato del comune di Massimino, provincia d'Albenga, chiede che, nella nuova circoscrizione mandamentale, quel comune venga riunito al mandamento di Bagnasco.

5742. Dollean, Thomasset, Guidon e Jacquemoud, capi guardie forestali, lagnandosi che l'articolo 54 del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili escluda le guardie forestali, chiedono che quell'articolo venga soppresso, ed esse siano invece pareggiate agli impiegati subalterni delle dogane, oppure che sia presentato al più presto un progetto di legge che provveda alle loro pensioni di ritiro.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero si procederà all'appello nominale.

*(Si procede all'appello nominale, ma esso viene interrotto pel soggiungere di alcuni deputati che rendono compiuto il numero legale.)*

Pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(La Camera approva.)

### ATTI DIVERSI.

**VICARI.** Il comune di Massimino, essendosi invano rivolto al Governo nel 1842 e nel 1849, rinnova ora colla petizione 5741 la domanda di essere riunito al mandamento di Bagnasco, da cui dista per quattro soli chilometri di strada piana e comoda, e di essere perciò separato dal mandamento di Ca-

lizzano distante 15 chilometri di strada di montagna impraticabile e pericolosa.

Il comune di Bagnasco, capoluogo di mandamento di quarta classe, rinnova colla petizione 5140 l'istanza già invano rassegnata al Governo nel 1849 di essere classificato di terza classe, allegando che la qualità degli affari che deve spedire, supera quella di altri mandamenti che sono di terza classe, essendo ora composto di 7 comuni, e di 8 quando quello di Massimino vi sarà riunito; al quale effetto riunisce pure le sue istanze a quelle di detto comune.

Domanderei perciò alla Camera che volesse dichiarare queste due petizioni d'urgenza.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

Pregherei pure la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 5446, colla quale il signor Giaccone Luigi espone come essendo studente nel 1821, venne malconco da gravi ferite al capo nel noto conflitto avvenuto in quell'epoca all'Università di Torino, e che oltre di ciò gli fu costantemente vietato di continuare gli studi nei quali si trovava inoltrato, fu sorvegliato e gli fu impedito di trar partito dal suo personale. Essendo padre di numerosa famiglia, si rivolge alla Camera acciò voglia ottenergli una qualche indennità.

(È decretata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Se vi sono relazioni in pronto da la parola ai relatori.

(Nessun relatore si presenta.)

### INTERPELLANZA DEL DEPUTATO PESCATORE RELATIVA ALLE PATENTI MAGISTRALI RISGUARDANTI L'ORDINE MAURIZIANO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: interpellanze del deputato Pescatore al Ministero sulle magistrali patenti riflettenti l'Ordine mauriziano.

La parola è al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Nel foglio ufficiale del 25 marzo ultimo

scorso comparve una relazione indirizzata al re dal primo segretario dell'Ordine mauriziano, e dopo quella un decreto reale, il quale, oltre la firma del sovrano, porta la sottoscrizione di altri nomi, de' quali alcuni veggonsi accompagnati dalle qualificazioni di consiglieri, altri senza qualificazioni di sorta, ed è anche controfirmato dallo stesso primo segretario dell'Ordine mauriziano.

La relazione espone l'origine e le varie vicende a cui andò soggetto l'Ordine mauriziano, e in ultimo descrive e dichiara lo stato e le condizioni attuali dell'Ordine stesso.

Nello stato attuale, l'Ordine mauriziano è un istituto puramente civile, che ha per iscopo di remunerare le virtù militari e civili; esso ha una doppia dotazione per raggiungere i fini che gli sono prefissi, una dotazione in beni, ed una dotazione di prerogative onorifiche.

Definito così l'istituto, nella stessa relazione si accenna al bisogno di riordinarne l'amministrazione, e si espongono i principii di questo riordinamento. La parte attiva, tutta l'amministrazione economica e materiale si concentra nel primo segretario dell'Ordine, sotto la dipendenza immediata del re; la parte consultiva, e, in certi casi eccezionali, anche la deliberativa, sono devolute al Consiglio dell'Ordine.

Accanto al primo segretario si colloca un ufficio di controllo, esercito dal tesoriere generale, il quale rappresenta, per così dire, il Consiglio dell'Ordine, e veglia a che il primo segretario si uniformi alle norme generali di amministrazione che il Consiglio è chiamato a determinare.

L'alta amministrazione economica dell'Ordine dipende immediatamente dal re: gli atti di alta amministrazione non altrimenti hanno vigore salvo che siano rivestiti della sanzione reale. L'amministrazione ordinaria spetta al primo segretario sotto la direzione del Consiglio, nè occorre sanzione reale. Il re pure nomina gli impiegati principali dell'Ordine, il re conferisce le decorazioni e le pensioni. I decreti reali ora devono essere firmati da uno dei ministri dello Stato, ora basta che siano controfirmati dallo stesso primo segretario dell'Ordine.

Gli statuti dell'Ordine mauriziano sono mutabili e progressivi: se la mutazione che occorre di fare agli statuti dell'Ordine mauriziano colpisce un rapporto tra l'Ordine e lo Stato, questo nuovo statuto, questo nuovo regolamento deve essere controfirmato da uno dei ministri; tutti gli altri statuti poi, tutti gli altri regolamenti basterà che siano controfirmati dal primo segretario. Però nessuna modificazione può essere portata agli statuti dell'Ordine, salvo per decreto reale.

Tali sono i principii esposti dalla relazione, e sanciti col susseguito decreto reale, qualificato *regie magistrali patenti*.

Io non prendo ad esaminare il valore intrinseco di tutti questi principii, di tutte queste disposizioni, ma una questione si presenta che parmi fondamentale.

Questi nuovi statuti furono sanciti per decreto reale: nella successiva esecuzione di questi statuti, e meglio nella successiva amministrazione dell'Ordine che avrà luogo in dipendenza di questi statuti, molte volte occorreranno decreti reali per più atti dell'alta amministrazione, nella collazione delle decorazioni, nella collazione delle pensioni che l'Ordine distribuisce, ed occorreranno altresì quando si vorranno fare modificazioni allo Statuto. Ora io domando chi assume la responsabilità costituzionale di tutti i decreti reali concernenti l'Ordine mauriziano quando non sono firmati da uno dei ministri?

Benchè la questione che io muovo al Ministero, sia in sé stessa chiara e semplicissima, io però credo necessario di renderla ancora più semplice e più precisa, distinguendola da altre questioni che sembrano avere con essa qualche rela-

zione, da cui però è necessario tenerle distinte, perchè potrebbero complicare, ritardare lo scioglimento di quella prima questione fondamentale, di cui m'importa che la Camera si formi chiaro concetto.

Si è altra volta disputato, se l'Ordine mauriziano sia un corpo morale, oppure se abbia a considerarsi come una delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

Io dico: l'Ordine mauriziano è un istituto puramente civile, il quale ha per iscopo di remunerare le virtù militari e civili, di esercitare la pubblica beneficenza con sussidi all'istruzione civile e religiosa, ed all'educazione del popolo, e con sussidi e con soccorsi ai più miserandi infortuni; e per conseguire questo fine, l'istituto ha dei mezzi, ha una dotazione.

Ora, tale essendo l'essenza dell'istituto, esso può sussistere, sia qual corpo morale, sia qual pubblica amministrazione dello Stato; esso, in sostanza, sarà quello che è dichiarato dai suoi statuti.

Se gli statuti vigenti lo costituiscono corpo morale, sarà un corpo morale, e questo vuol dire che il Governo avrà in esso una parte minore, e che una più libera azione sarà lasciata all'Ordine stesso nell'amministrazione dei propri beni.

Se per avventura l'esperienza mostrasse che vi è necessità di mutare quell'istituto in qualche suo rapporto collo Stato, cioè di concedere al Governo sovr'esso una vigilanza più immediata, io dico che in allora non è da dubitarsi che il Governo, che il re stesso consentirà a che si mutino in questa parte gli statuti i quali sono dichiarati variabili e progressivi, e che si conceda al Governo quella maggiore autorità, quella più diretta vigilanza di cui si riconoscerebbe la necessità.

Ma intanto in ciò non consiste l'essenza dell'istituto; esso, o corpo morale, od una delle pubbliche amministrazioni dello Stato, sarà pur sempre un istituto puramente civile, che ha per fine di ricompensare le virtù militari e civili, e di esercitare la pubblica beneficenza con i mezzi che gli competono, e colle norme che sono le più appropriate a raggiungere il fine prefisso.

A meglio impiegare conformemente a questi fini i mezzi che sono all'istituto accordati la questione che sia un corpo morale dello Stato l'Ordine mauriziano, è, dico, indipendente da quello che propongo. Io adunque ammetterò che sia un corpo morale, e strettamente parlando, gli statuti attuali lo fanno un corpo morale.

Si è disputato altre volte sul punto, se la proprietà dei beni dell'Ordine mauriziano appartenesse allo Stato, oppure all'Ordine stesso. La risoluzione di questa seconda questione dipenderebbe dalla prima. Se l'Ordine mauriziano vuole, o vorrà per l'avvenire essere considerato niente più che una delle pubbliche amministrazioni dello Stato, la proprietà dei beni assegnatigli spetterà senza dubbio al demanio; se all'incontro sarà un corpo morale, finchè lo sarà, la proprietà dei beni spetta e spetterà all'Ordine stesso come corpo morale capace di possedere e di acquistare. Ma anche questa seconda questione io la credo e la dichiaro indipendente da quella su cui provoco un giudizio della Camera.

Importa finalmente di dichiarare che io non farò neppure una questione di nomi. Quando considero le attribuzioni assegnate al segretario del Gran Magistero, quando considero l'ufficio del Gran Magistero quale è descritto e dichiarato nelle regie magistrali patenti di cui ragiono, parmi di riconoscere che il Gran Magistero è veramente diventato un Ministero, e che il primo segretario dell'Ordine è veramente un ministro posto a capo di una delle grandi amministrazioni dello Stato.

Io credo che sia nella facoltà del re di istituire un verq

Ministero, senza dargliene il nome; credo che il re possa istituire un nuovo Ministero anche sotto il nome di Gran Magistero, ed un nuovo ministro anche sotto il nome di primo segretario dell'Ordine mauriziano. Io adunque non farò questione di nomi, e quando fosse detto chiaramente nelle stesse regie magistrali patenti che il primo segretario dell'Ordine mauriziano, quando pone la sua controfirma ai decreti reali, è quello che assume la responsabilità costituzionale degli stessi decreti reali, io in verità dichiaro che non avrei nemmeno promosso la presente interpellanza.

Ecco a quali termini chiari, precisi e semplicissimi si riduce la domanda che io propongo: « Chi assume la responsabilità costituzionale dei decreti reali concernenti l'Ordine mauriziano, nei casi in cui questi decreti reali non sono controfirmati da uno dei ministri ordinari? »

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Dalle cose premesse dal deputato Pescatore, egli credeva di poter dedurre, essere indipendente dalla questione che propone il sapere se l'Ordine mauriziano sia un corpo morale, od un'amministrazione dello Stato. A me sembra però che il determinare, se sia un corpo morale od un'amministrazione dello Stato, non sia tanto indipendente dalla questione che egli proponeva, poichè ha finito per concludere che il Gran Magistero in sostanza è un Ministero; dalla quale conclusione io deduco che egli crede che l'Ordine mauriziano costituisca una delle amministrazioni dello Stato. Per respingere adunque questa conclusione, io devo dichiarare prima di tutto che io credo fermamente che stando l'Ordine mauriziano, a termini dello Statuto, tale e quale era prima dello Statuto medesimo, esso è un vero corpo morale, il quale possiede beni propri, il quale ha una amministrazione propria. E questo corpo morale, i cui statuti furono conservati dallo Statuto fondamentale del regno, non è posto sotto l'immediata dipendenza del re in quanto che sia re, ma sibbene in quanto che il re è Generale Gran Mastro dell'Ordine mauriziano. Quindi, posto che l'Ordine mauriziano sia un vero corpo morale, avendone tutti gli attributi, facile riesce la risposta alla domanda del deputato Pescatore. Egli muove interpellanza per sapere chi assume la responsabilità di quegli atti che nelle ultime magistrali patenti si dichiarò ancora che saranno firmati dal primo segretario del Gran Magistero. E qui mi occorre di osservare che disse benissimo il deputato Pescatore, che quando lo Stato avesse bisogno di vedere mutata questa amministrazione, che le circostanze lo richiedessero, che lo Stato avesse maggiori bisogni che non ha attualmente, potrebbesi cambiare la forma attuale di quel grande istituto. Certamente il re, come Generale Gran Mastro, sarebbe disposto, come lo è, a fare tutto ciò che torni a maggior vantaggio dello Stato; ma lo stesso deputato Pescatore, nell'analisi che ha fatto delle regie magistrali patenti, ha già riconosciuto che fu data per varii motivi la firma ai ministri che prima non l'avevano: ed ecco altrettante concessioni. Quale fu la base nel concedere queste firme?

La base mi pare essere questa: nei rapporti che può avere l'Ordine coll'amministrazione dei beni propri, i ministri non debbono entrare, perchè è un corpo morale, come sono le amministrazioni degli ospedali, delle opere pie, e nelle quali i ministri non debbono entrare per niente. In quanto poi alle collazioni che fa il re, o delle pensioni stabilite a disposizione dello Stato, o di insegne dell'Ordine, siccome si stabiliscono di rapporti tra l'Ordine e persone estranee, egli è appunto allora che il re ha voluto fare la concessione che questi decreti fossero firmati da un ministro responsabile.

Dalle cose che ho dette, le quali mi paiono semplicissime, io deduco francamente la conseguenza che i ministri sono ri-

sponsabili di quegli atti che ora il re, Generale Gran Mastro dell'Ordine, li ha incaricati di firmare, riformando con ciò gli statuti; che nella parte in cui non furono riformati, la responsabilità rimane come era prima, cioè addossata al capo di quell'amministrazione, il quale non risponde come ministro, ma bensì semplicemente come capo di un'amministrazione. I ministri non possono avere responsabilità di un oggetto nel quale, a termini degli statuti anche recentemente riformati, essi non possono prendere ingerenza alcuna.

Io credo quindi con questi pochi cenni d'aver soddisfatto alle interpellanze mosse dal deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Io credo che al decreto reale concernente l'Ordine mauriziano sia applicabile l'alinea dell'articolo 67 dello Statuto, in cui è detto che « le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro. »

Ecco la mia proposizione, e non so ancor bene distinguere dalla risposta del signor ministro dell'interno, se egli voglia ammetterla o contestarla.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Domando la parola.

**PESCATORE.** Egli ha negato in modo assoluto che non si debba assumere la responsabilità costituzionale di tutti i decreti reali, egli solo ha detto che i ministri rispondono di quei decreti reali, che sono controfirmati da un ministro, e che degli altri ne risponde il primo segretario del Magistero, come capo di un'amministrazione.

Io per parte mia dichiaro che non intendo di fare una questione di nomi, benchè lo Statuto stabilisca che gli atti del Governo per aver vigore debbano portare la firma di un ministro. Siccome io intendo che il ministro, il quale controfirma, non è altro che un fideiussore dato dal re alla nazione; siccome io so che la persona del re è dichiarata sacra ed inviolabile dallo Statuto, a condizione però che egli dia per tutti i suoi atti un fideiussore alla nazione; e siccome io ritengo per violata la guarentigia prestata dal fideiussore, sia che egli porti il nome di ministro, sia che egli si presenti col titolo di primo segretario ove non vi avesse responsabilità, perciò ho dichiarato che intendeva di eliminare ogni questione di nome, ma intendo che il signor ministro dichiarasse se ammette, oppure se contesta che per tutti i decreti reali concernenti l'Ordine mauriziano, senza riserva di sorta, vi deve essere una responsabilità costituzionale, o di altri termini, che nessun decreto reale può emanare, salvo nelle forme costituzionali e con tutte le guarentigie che lo Statuto richiede per gli atti del Governo.

Sopra di ciò pregherei il signor ministro di spiegarsi più chiaramente, e mi riservo la parola per rispondere alle obiezioni che sarà per fare.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Sebbene il deputato Pescatore intenda ancora di riservarsi fin d'ora di replicare a ciò che sarò per dire, io gli osservo però che se tra lui e me vuole che si istituisca una discussione accademica e scolastica (*Mormorio a sinistra*), sta bene; e allora discuteremo giorni e giorni senza che nè egli persuada me, nè io persuada lui. Dunque io rispondo nei precisi termini in cui ravviso la questione.

Egli ha detto che è applicabile per questa responsabilità l'articolo dello Statuto prescrivente che gli atti del Governo devono essere controfirmati da un ministro; ma avendo già dimostrato che questo è un corpo morale, mi è lecito rispondere che gli atti emanati dall'Ordine mauriziano e dal Generale Gran Mastro, non controfirmati da un ministro, non sono atti del Governo. Di più farò osservare che non è il re che fa questi atti, ma sibbene il Gran Mastro, a termini dello Sta-

tuto politico del regno. Il primo segretario di quest'Ordine non controfirma gli atti del re, ma gli atti del Generale Gran Mastro; dunque questi non sono atti governativi.

I ministri sono responsabili e sono i leussori, come dice il deputato Pescatore, dirimpetto alla nazione, quando il re governa e fa atti governativi, ma non fa certo atti governativi quando questi emanano in dipendenza della Presidenza e direzione, che egli abbia di un corpo morale quale è l'Ordine mauriziano.

Questo è così evidente che non mi prendo più la riserva di rispondergli, perchè mi pare che sarebbe far perder tempo alla Camera.

**PESCATORE.** Io mi propongo di dimostrare che nessun decreto può emanare dal re, anche nell'ipotesi da me concessa, per la direzione di un corpo morale come l'Ordine mauriziano, salvo che sia rivestito della firma di un ministro che ne risponda davanti al Parlamento. Io non poteva entrare in queste dimostrazioni, finchè il signor ministro non aveva chiaramente accennato al principio fondamentale; ora però che egli si è spiegato apertamente, io credo necessario di accingermi a svolgere queste dimostrazioni, adducendo quelle ragioni, le quali, a mio avviso, riesciranno a convincere lo stesso signor ministro. *(Si ride)*

Ritenuta l'ipotesi che l'Ordine mauriziano sia corpo morale, vi è primieramente un punto non contestato, ed è che nel governo delle cose dell'Ordine vi sono attribuzioni che sono di competenza del Governo dello Stato, ed altre che rientrano nella competenza dell'Ordine, considerato come corpo morale.

La stessa relazione del primo segretario del Gran Magistero al re, ed il tenore del decreto reale che la sussegue ammettono che il Governo deve intervenire in tutti quei regolamenti concernenti l'Ordine mauriziano quando colpiscono un rapporto tra l'Ordine e lo Stato; lo stesso decreto e la relazione che lo precede, ammettono che il Governo deve intervenire quando si tratta di remunerare con decorazioni e pensioni i servizi dipendenti dai diversi dicasteri.

Io per altra parte riconosco, nell'ipotesi che l'Ordine sia un corpo morale, che certe altre funzioni spetterebbero agli amministratori dell'Ordine medesimo. Tale è la composizione dei regolamenti secondari conformi alle basi dei regolamenti principali; tale è la nomina degli impiegati secondari; tali sono gli atti dell'amministrazione ordinaria, la locazione dei beni, e simili; tali sono ancora tutti gli atti di remunerazione di servizi resi nell'interna amministrazione dell'Ordine. Vi è dunque questo primo punto non contestato, e non contestabile, che nel governo dell'Ordine, considerando come corpo morale, certe attribuzioni spettano tuttavia al Governo, e certe altre agli amministratori.

Ma in questo rapporto di attribuzioni sorge una controversia: il Governo può esso rivendicare certe attribuzioni, che per altra parte l'Ordine crede di sua competenza, come gli atti di alta amministrazione, gli atti di alienazione di beni immobili, tutti quegli atti insomma che possono compromettere l'esistenza dell'Ordine, il quale in fin dei conti esiste nello Stato e per lo Stato, avuto riguardo ai fini che si propongono?

La nomina degli ufficiali principali, dei principali impiegati dell'Ordine, la composizione dei regolamenti fondamentali dell'amministrazione di quest'Ordine stesso, la determinazione delle norme principali che debbono dirigere l'educazione, l'istruzione, l'esercizio della pubblica beneficenza che questo grande istituto si propone, appartengono dessi al Governo, oppure all'Ordine?

Tutte queste attribuzioni il Governo costituzionale potrebbe forse rivendicarle da sè, ed io credo che siano di sua propria, esclusiva competenza.

Lo stesso dicasi delle decorazioni e delle pensioni che si danno per remunerare le benemeranze verso la persona del re, le benemeranze, i servigi resi per l'incremento di quelle opere pubbliche, di quelle opere pie che l'Ordine specialmente soccorre, o mantiene.

Gli amministratori dell'Ordine pretendono che il conferire queste decorazioni spetti all'Ordine; il Governo costituzionale potrebbe all'incontro pretendere, che siccome un servizio reso alla persona del re, capo supremo dello Stato, è un servizio reso direttamente allo Stato, che siccome un servizio reso all'istruzione civile, all'educazione del popolo, è pur anche un servizio direttamente prestato allo Stato, e che essendo ufficio del Governo, il rimeritare i servigi resi alla cosa pubblica, il Governo costituzionale, dico, potrebbe forse con ragione rivendicare a sè queste attribuzioni.

Io non voglio decidere a chi s'appartenga questa competenza, ma noto i punti di discussione per dimostrare come nella ripartizione delle diverse funzioni nasca la controversia.

Or bene, in qual modo si decide la controversia? Si decide rinnovando, riordinando gli statuti.

Forse che il ministro vorrà pretendere che nel decidere la controversia, cioè nel formare gli statuti fondamentali che ripartiscono le attribuzioni tra il Governo e l'Ordine mauriziano, il Governo non debba intervenire?

In altri termini: il decreto che rinnova gli statuti dell'Ordine mauriziano, e che dichiara quali sono le attribuzioni dirette del Governo, e quali sono le attribuzioni immediate dell'Ordine mauriziano, non debbe esso essere controfirmato almeno da uno dei ministri?

Posto poi che le attribuzioni siano ripartite, succede un'altra questione, quella, cioè di sapere se nell'esercizio delle attribuzioni devolute agli amministratori dell'Ordine, questo, giusta lo Statuto, debba essere indipendente dal Governo.

Per risolvere la questione facciamo un'ipotesi, supponiamo che il supremo amministratore dell'Ordine mauriziano fosse distinto dalla persona del re. Faccio qui l'ipotesi per non complicare la questione. Io domando se, posto uno statuto che regola le rispettive attribuzioni dell'Ordine e dello Stato, se nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Ordine, in persona del suo supremo amministratore, potrebbe essere indipendente dal Governo? Se il Ministero mi risponde di sì, allora io farò osservare che il supremo amministratore dell'Ordine potrebbe, nell'esercizio delle sue prefisse attribuzioni, eccedere la competenza fissata dagli statuti; che anche tenendosi nella competenza fissata degli statuti, il supremo amministratore dell'Ordine potrebbe violare quelle norme che per la tutela della cosa pubblica il Governo ha diritto di fissare a qualunque amministrazione, a qualunque corpo morale; e finalmente il supremo amministratore dell'Ordine, anche tenendosi nei limiti della competenza del corpo morale, anche osservando la legge, potrebbe abusare della legalità contro l'interesse dello Stato, giacchè la legge in fatto di pubblica amministrazione non può tutto prevedere, non può talmente circoscrivere l'arbitrio dell'amministrazione, da non lasciarle molta libertà d'azione. Un amministratore di un corpo morale, se è supremo, indipendente dal Governo, può abusare contro il Governo medesimo.

Quale sarebbe la difesa dello Stato costituzionale in tal caso?

L'amministratore dell'Ordine è supremo, distinto dalla persona del re, indipendente dal Governo; esso, supponiamo il

caso, eccede la sua competenza ed invade quella del Governo, viola tutte le norme fissate dal Governo medesimo per la difesa dello Stato, abusa della legalità contro l'interesse dello Stato, contro la pubblica sicurezza; come, dico io, il Governo costituzionale potrebbe difendere lo Stato, nell'ipotesi che questo supremo amministratore si dichiarasse indipendente dal Governo?

Evidentemente la tesi sarebbe assurda, ed io sono persuaso che il signor ministro riflettendoci sopra non avrà difficoltà d'ammettere che, quando il supremo amministratore dell'Ordine fosse distinto dalla persona del re, esso non potrebbe essere indipendente dallo Stato, dal Governo, nemmeno nell'esercizio delle attribuzioni che possono dichiararsi proprie del corpo morale.

Ora, esaminiamo l'altra posizione che è quella di fatto. Il supremo amministratore dell'Ordine è il re stesso: sicuramente, per riconoscere la supremazia di questo nuovo amministratore non v'ha più la stessa ripugnanza di prima: ma il ministro conosce la ragione di questa nuova fase della questione? Perché non ripugna più alla natura medesima delle cose? Perché non è più in opposizione dei principii comuni a tutte le specie di Governo il riconoscere in tale ipotesi la supremazia dell'amministratore del corpo morale?

Egli è perché in allora troviamo nella stessa persona rappresentato l'Ordine mauriziano e lo Stato. Non si può dare la suprema amministrazione indipendente dallo Stato, quindi la suprema amministrazione dell'Ordine è esercitata anche da chi rappresenta lo Stato. Ma, o signori, il re fuori della sfera costituzionale, e quando decreta senza la guarentigia costituzionale, rappresenta il Governo dello Stato sì, ma rappresenta il Governo assoluto. Ecco dunque a quali termini si riduce la proposizione del signor ministro.

Il Governo non può rimanersi estraneo all'amministrazione di nessun corpo morale, per conseguenza nemmeno all'amministrazione di quel pubblico istituto, di quel gran corpo morale che noi chiamiamo Ordine mauriziano. Il Governo debbe essere costantemente rappresentato.

Ma quale è la parte di vigilanza, quale è la parte di amministrazione che è devoluta al Governo per rapporto alle cose dell'Ordine mauriziano?

Il Ministero pretende che questa parte di vigilanza, questa parte di pubblica amministrazione debba essere esercitata dal re, non già secondo i principii del Governo costituzionale, ma secondo i principii del Governo assoluto. Io riconosco che, così proposta, la questione diviene questione di diritto positivo. Se lo Statuto sotto cui viviamo avesse dichiarato espressamente, che il Governo dello Stato viene esercitato secondo le guarentigie, e colle condizioni costituzionali in tutte le parti, tranne quella che si riferisce all'Ordine mauriziano, agli Ordini cavallereschi, io non vi avrei ripugnanza, vedrei dimezzata la costituzione, ma comprenderei che, come prima dello Statuto il Governo era assoluto, così dopo lo Statuto diventa in gran parte costituzionale, e rimane assoluto per alcune parti. La questione è di diritto, epperò è forza discendere ora all'interpretazione dello Statuto.

Ma l'interpretazione dello Statuto è quella che chiarirà apertamente come il Governo dello Stato nostro sia in tutte le sue parti costituzionale, ed anche in quella parte che concerne la vigilanza degli Ordini cavallereschi.

Nessuno vorrà certo contendermi, che tutti i titoli antichi da cui deriva, e con cui successivamente si accrebbe il regio potere, furono innovati dallo Statuto. Il re non esercita dopo lo Statuto altra potestà, che quella che gli è dal medesimo consentita, e colle condizioni, e sotto le guarentigie dallo

Statuto medesimo prescritte: nè si può ricorrere a leggi precedenti, fuorchè a quelle che sono espressamente dallo Statuto richiamate. Or bene, noi troviamo espressa dichiarazione nello Statuto, che tutti gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro, il quale ne risponda costituzionalmente davanti al paese, davanti al Parlamento.

L'articolo 78 conserva gli Ordini cavallereschi ora esistenti, ne mantiene le dotazioni, e dichiara che le dotazioni, medesime non possono essere impiegate in altri usi tranne quelli determinati dalla loro destinazione.

Ma che cosa sono gli Ordini cavallereschi, ed in particolare che cosa è l'Ordine mauriziano definito dalle ultime magistrali patenti? L'Ordine mauriziano è un istituto puramente civile, il quale ha per iscopo la remunerazione dei servigi resi allo Stato coll'esercizio delle virtù civili e militari, il quale ha inoltre per iscopo di esercitare la beneficenza; e per il conseguimento di questi fini egli ha due mezzi, come ho accennato. Ecco quello che ha conservato lo Statuto fondamentale del regno.

Se lo Statuto lo ha conservato in corpo morale, anche gli altri corpi morali furono conservati, e non vi ha fra gli altri corpi e l'Ordine mauriziano altra differenza salvo quella che gli altri corpi morali esistenti nello Stato e per lo Stato, riconoscono l'esistenza loro e la loro conservazione dalle leggi, mentre l'istituto mauriziano è guarentito dallo Statuto; in ciò, mentre l'istituto mauriziano si distingue dagli altri corpi morali, si parifica pure ai comuni. Diffatti, i comuni che cosa sono? Sono corpi morali conservati dallo Statuto, i quali esistono nello Stato ed esistono anche per lo Stato, ed hanno una dotazione. Gli statuti comunali sono variabili e progressivi, ma sono anche variabili e progressivi gli statuti dell'Ordine mauriziano.

Come dunque sarebbe assurdo di pretendere che il re possa esercitare un Governo assoluto secondo gli antichi principii, sui comuni, sotto pretesto che prima dello Statuto il re esercitava sui comuni un Governo assoluto, così mi pare assurdo il pretendere che il re debba rappresentare lo Stato secondo i principii di un Governo assoluto in ciò che si attiene alle cose dell'Ordine mauriziano.

Nè giova l'allegazione che il re per rispetto all'Ordine mauriziano governa in qualità di Generale Gran Mastro, giacchè è pur cosa nota che il titolo di Generale Gran Mastro, riconosciuto ai duchi di Savoia da Gregorio XIII, era un titolo misto, era un titolo in parte civile, in parte ecclesiastico; la qualità di Generale Gran Mastro non è altro, come la stessa bolla di Gregorio XIII lo dichiara, che la qualità di capo dell'Ordine mauriziano. Ora, l'Ordine mauriziano era allora un istituto in parte civile e in parte ecclesiastico, epperò la qualità che esercitava in allora il supremo amministratore di quest'Ordine era in parte civile, e questa competeva al re in forza dell'autorità regia, e in parte ecclesiastica, e così di pontificia delegazione.

L'Ordine mauriziano col tempo avendo mutato natura ed essendo divenuto un istituto puramente civile, quella parte di autorità che è inchiusa nella qualità di Generale Gran Mastro, e che dipendeva dalla pontificia delegazione quando quest'Ordine era un istituto religioso, è di sua natura abolita, essendo mancato l'oggetto a cui si riferiva. Rimane dunque il potere civile, quel potere che competeva al principe come principe, o re, o duca, ed io dico che questo potere era assoluto sotto il Governo assoluto, e divenne costituzionale dopo la concessione dello Statuto.

Io non so quale sarà la risposta che darà il signor ministro

alle ragioni che io esposi, poichè ritenuto che attualmente l'Ordine mauriziano è un istituto puramente civile, il re in quanto rappresenta lo Stato, non esercita altra autorità che quella competente al regio potere.

Tutti i titoli del regio potere furono collo Statuto rivestiti colle forme e guarentigie costituzionali; dunque il re non interviene, od interviene più raramente nell'amministrazione dell'Ordine mauriziano, oppure se interviene non può altrimenti farlo che con decreto reale emanato nelle forme dallo Statuto prescritte, perchè se intervenisse altrimenti, cioè non in qualità di re, ma in qualità di supremo amministratore dell'Ordine, avremmo un corpo morale che esiste nello Stato, e per lo Stato, e che sarebbe amministrato da un supremo rettore indipendente dal Governo; cosa assurda, come già ebbi l'onore di dimostrare.

Conchiudo adunque dicendo essere mia opinione che tutti i decreti reali concernenti l'Ordine mauriziano, senza eccezione di sorta, devono emanare nelle forme costituzionali, e perciò vogliono essere controfirmati da un ministro responsabile.

**PINELLI.** Io non potrei aggiungere altri argomenti a quanto venne con molta lucidità esponendo il ministro dell'Interno, in risposta alla interpellazione del deputato Pescatore; e quindi mi occuperò unicamente di sciogliere alcune difficoltà che l'onorevole deputato venne deducendo dalla risposta del ministro. Però io debbo partire dallo stesso principio da cui partiva il signor ministro, e che il signor Pescatore trova assolutamente indipendente dalla questione che forma il soggetto della sua interpellazione.

Questo principio sta nel vedere se l'Ordine mauriziano debbesi considerare come una amministrazione dello Stato, ovvero come un corpo morale; ora queste due questioni sono così intimamente congiunte, che se non fossero veramente definite, potrebbero dar luogo ad una interminabile discussione. Se non che il principio posto dal ministro dell'Interno è, a parer mio, certissimo; è certissimo se rammentiamo l'origine dell'Ordine mauriziano, certissimo se consideriamo il modo suo di esistere nei tempi passati, ed anche attualmente, certissimo se riguardiamo le parole dello Statuto. L'Ordine mauriziano non fu altro nella sua origine che una di quelle istituzioni che provenivano dalla libera disposizione degli uomini: erano associazioni che si promuovevano in un dato scopo, e ciò indipendentemente dal volere qualunque dei rettori dello Stato, e tutto al più se questo volere interveniva, non interveniva se non per promuovere la loro esistenza; così pure avvenne dell'Ordine mauriziano, e così pure lo vedemmo perpetuarsi nei tempi successivi. Esso si formò come Ordine cavalleresco e venne destinato a certo scopo prestabilito, allo scopo cioè di ricompensare la virtù militare, e specialmente, nei suoi principii, fu destinato alla carità religiosa.

Per questa destinazione venne ad acquistare per la libera disposizione degli uomini e per l'aggregazione di vari istituti, una dotazione la quale forma il suo patrimonio, come accennava nella relazione che precede queste regie magistrali patenti di cui si parla.

Nel mentre stesso che il duca Emanuele Filiberto veniva a congiungere nel suo Stato i due Ordini di San Maurizio e di San Lazzaro che erano separati, otteneva da Gregorio XIII la qualità ereditaria nella sua famiglia di Gran Mastro dell'Ordine, e per tal modo venne anche ad unire alla qualità di Capo dello Stato quella di Capo dell'Ordine.

Da quel momento che cosa divenne l'Ordine mauriziano? Esso ritenne la sua origine ed il suo principio di esistenza di

corpo morale, e dappoi, per volontà del Generale Gran Mastro che ne sanciva i suoi statuti nel momento stesso in cui si concentrava in questi Stati, veniva a conferire le sue forze a pro dello Stato che gli dava ricetto.

Questa sua qualità è sancita negli statuti che furono formati allora dal Generale Gran Mastro Emanuele Filiberto, e la mantiene nei successivi statuti che si vennero modificando secondo l'autorità che nei primi statuti il Generale Gran Mastro si era riservato di potere quandochessia annullare, variare, aumentare.

Or dunque, da questa doppia sua qualità di corpo morale che pone i suoi mezzi, le sue forze a disposizione dello Stato per far fiorire lo Stato medesimo, che cosa ne deriva? nè deriva la conseguenza che vi sono nell'amministrazione di quest'Ordine alcuni interessi, i quali riguardano puramente la sua esistenza, e ve ne sono alcuni altri che soddisfano a quell'ufficio per cui l'Ordine si è incaricato di venire in aiuto dello Stato.

Questi vari interessi sono quelli che formano una importante distinzione tra i suoi rapporti privati, per così esprimermi, ed i suoi rapporti pubblici.

Quando si mutava appo noi la forma del Governo, tutti gli atti governativi, quelli principalmente che hanno rapporto diretto coll'utilità dello Stato medesimo, furono posti sotto la guarentigia della responsabilità ministeriale. Mentre adunque anticamente per l'unione della persona del re e del Generale Gran Mastro per la fusione, per meglio esprimermi, di queste due autorità nella stessa persona, il re d'autorità propria veniva a regolare tanto questi interessi pubblici, quanto questi interessi privati interni dell'Ordine, essendosi poi introdotta la forma costituzionale, ed essendosi stabilito che tutti gli atti governativi, tutti quegli atti cioè che hanno per iscopo la pubblica utilità, la felicità dello Stato, abbiano ad essere sotto la garanzia della responsabilità ministeriale, ne nacque la conseguenza che quegli atti dell'Ordine mauriziano, i quali regolano i rapporti tra l'Ordine e lo Stato, e riguardano il pubblico, debbano veramente andare soggetti a quella forma nuovamente introdotta nel Governo dello Stato, e perciò al re, Generale Gran mastro, nella sua qualità di re e di Generale Gran mastro, non può più competere, secondo lo Statuto, l'autorità di emettere uno di questi atti senza che questo sia al cospetto del pubblico e dello Stato in faccia al Parlamento stesso, munito della firma del ministro responsabile. Ma tutti quegli interessi che sono puramente interni, che regolano l'Ordine stesso, che solo tendono ad amministrare il suo patrimonio, siccome interessi privati, siccome interessi particolari di quest'istituzione, di questo corpo morale che fu mantenuto dallo Statuto in quella sua autonomia in cui esisteva prima, è cosa evidente che non hanno bisogno di alcuna firma di ministro responsabile, perchè essi non hanno alcun carattere governativo, ma sono semplici atti di un vero corpo morale e nulla più. Egli è con questa idea che furono concepite queste regie magistrali patenti, ove si rinvencono disposizioni, e specialmente quelle che noi troviamo scritto negli articoli 7, 8, 9, 10 e 13, le quali portano non solo la necessità della firma, ma anche della proposta di un ministro responsabile per quegli atti che veramente sono destinati a proporsi, per così dire, *ab extra*, a favore dello Stato medesimo; e nel mentre stesso si lascia poi ad intero carico de'suoi amministratori stessi, la responsabilità morale (che è veramente reale rispetto ai capi dell'Ordine, ma che è soltanto morale in faccia al pubblico) per tutto quello che riguarda l'amministrazione degli atti che sono veramente privati.

Il signor deputato Pescatore, per dimostrare come da questa teoria ne possano nascere delle conseguenze funeste, veniva fingendo varie ipotesi.

Egli diceva: è palese che un corpo morale può in qualche modo disporre delle cose sue in senso non utile allo Stato. Ora, se voi venite ad ammettere che l'amministrazione dell'Ordine mauriziano nella disposizione delle cose sue possa essere indipendente assolutamente dal potere dello Stato, e non porti seco la cautela della responsabilità ministeriale, voi mettete lo Stato nel pericolo di tutte le conseguenze che da questi atti possono essere prodotte. Io rispondo, che questa ipotesi non può neppure sussistere, perchè, quali sono questi atti che in qualche modo possono turbare la sicurezza dello Stato? Sono quegli atti i quali si producono *ab extra*; sono quegli atti che colpiscono un rapporto tra l'Ordine e lo Stato; e siccome è detto in modo generalissimo, che tutte le disposizioni dell'Ordine le quali hanno un rapporto tra lo Stato e l'Ordine, debbono essere controfirmate da un ministro responsabile, ognuno vede che il pericolo a cui accennava l'onorevole deputato Pescatore, non può neppure aver sussistenza. Egli veniva poi fingendo un'altra ipotesi: supponiamo, diceva egli, che invece che il Generale Gran Mastro è dagli statuti dell'Ordine nominato nella persona del re fosse una persona affatto distinta ed indipendente dal capo dello Stato, ecco che voi venite ad erigere nello Stato un potere il quale è indipendente dal reggitore dello Stato medesimo, e conseguentemente può abusare ed usare secondo il proprio arbitrio de'suoi mezzi contro l'utilità, contro lo scopo, che si propone lo Stato medesimo.

A queste sue proposizioni primieramente io rispondo che le ipotesi non si debbono mai fingere se non a maggiore spiegazione del caso concreto, e se non abbiano per conseguenza un'attinenza ed una base di esistenza nel concreto stesso. Ora, siccome le ipotesi fatte dal deputato Pescatore non hanno nessuna probabilità di esistenza, tutte le argomentazioni fatte sopra di esse cadono assolutamente, perchè l'Ordine mauriziano intanto esiste, ed esiste colle facoltà che crede di avere, in quanto che lo Statuto viene a confermarlo nella sua esistenza attuale. Ora siccome nella sua esistenza la persona del Generale Gran Mastro è sempre riunita a quella del re, l'ipotesi fatta dall'onorevole preopinante non ha alcuna probabilità nè alcun carattere di possibilità; ma quand'anche l'avesse ritorneremmo di bel nuovo a quella stessa tesi già da me accennata, che cioè, se si tratta di disposizioni le quali abbiano rapporto collo Stato, sorge il caso previsto della responsabilità ministeriale, perchè queste disposizioni non potranno aver effetto se non sono state controfirmate da un ministro; se invece si riferiscono a cose puramente interne e che tocchino all'amministrazione del personale dell'Ordine, allora non può venirne alcuna di quelle conseguenze che accennava il signor Pescatore.

Ma egli diceva ancora, l'Ordine mauriziano ha pure lo scopo di sussidiare la pubblica istruzione, e le istituzioni sia educative, sia istruttive, come pur quelle di beneficenza; ora la beneficenza, l'educazione, l'istruzione essendo tante molle del Governo, se l'Ordine fosse indipendente dallo Stato in tutte queste istituzioni che venisse fondando, egli potrebbe agire contro le intenzioni del Governo e contro lo scopo che questo si prefigge.

Ma qui pure io osservo di nuovo: l'Ordine, in tutte queste fondazioni, che cosa fa? Non altro che promuoverà l'educazione col contribuire nelle spese di dotazione, ma in quanto alla esistenza di queste fondazioni, di questi istituti, dal momento che i suoi atti entrano nella cerchia degli atti gover-

nativi, essi sono sottoposti anche all'approvazione del Governo, e quindi necessariamente alla firma del ministro responsabile. Dunque quelle conseguenze che il deputato Pescatore mostrava temere, non possono aver luogo.

Egli accennava pure che nelle magistrati patenti è detto che le decorazioni, distinzioni e pensioni che venissero date per benemerita verso la persona del re, le quali però sono in una minima proporzione (il che l'onorevole preopinante ha dimenticato), perchè non sono riservati per tale oggetto che due quarantesimi al magistero, sono date colla semplice forma di un decreto del re controfirmato dal primo segretario; ed ecco come ragiona: siccome non è da considerarsi la persona del re separatamente dal capo dello Stato, quindi è una benemerita verso il principe: ora trattandosi di una benemerita verso il capo dello Stato, deve necessariamente anche essere controfirmata da un ministro responsabile. A questa obbiezione io rispondo: vi sono varie benemerite, vi è la benemerita la quale riflette il re come capo dello Stato, e vi è la benemerita la quale è affatto personale al re. Ora la benemerita verso il re come capo dello Stato sarà considerata come per servizi resi allo Stato, e per essa non potranno essere concesse decorazioni se non con decreto il quale sia controfirmato da un ministro responsabile; ma per quelle benemerite verso la persona del re, considerata non come capo dello Stato, ma come principe, o come privato, o come capo dell'Ordine, la cosa resta in termini così circoscritti che certamente noi che ottenemmo tanti benefici da queste istituzioni liberali concesse dall'illustre Casa di Savoia, non vorremo usare una specie di grettezza verso di essa, facendo sì che non possa neppure il principe ricompensare con una decorazione chi gli abbia reso un servizio personale e affatto privato, che perciò non entri nella cerchia dei pubblici servizi.

Riassumendo adunque tutta la questione, io credo che in queste regie magistrati patenti si è veramente cercato di discernere quella parte dell'istituto dell'Ordine mauriziano che viene a conferire in qualche modo all'utile dello Stato, da quella parte di esso, la quale si ritiene come corpo morale, indipendente. In quella prima parte si è riconosciuto il principio del sistema costituzionale, si è riconosciuta cioè la necessità della responsabilità ministeriale; nell'altra parte si sono mantenuti quegli Ordini che lo Statuto stesso veniva mantenendo coll'articolo 78, e si mantenne quell'autonomia che in quest'articolo stesso fu riconosciuta.

Si volle pure paragonare l'Ordine mauriziano ad un comune, e si disse che nello stesso modo che il comune è regolato dal Governo stesso, ne viene per conseguenza che l'Ordine mauriziano, come corpo morale esistente nello Stato, deve in ogni sua parte essere regolato dal Governo.

Questa in vero è una teoria che io non mi aspettava di sentir qui prodotta dall'onorevole preopinante, poichè tanto egli che una gran parte di noi, sempre abbiamo cercato d'introdurre in tutte le leggi il principio di autonomia dei corpi morali, e quindi chiediamo l'autonomia dei comuni e cerchiamo di liberarli da quella tutela che le leggi antiche stabilivano. Tutti questi benefici che noi intendiamo fare per i comuni, e che chiediamo fare per i corpi morali, lo Statuto li ha già consacrati per l'Ordine mauriziano.

E noi stiamo sperando che gli altri corpi morali otterranno lo stesso risultato, tuttavolta che non sarà interessato il rapporto politico e non saranno compromessi i loro rapporti collo Stato, essendo cosa naturale che ciascuno possa liberamente disporre delle cose sue e de'suoi interni ordinamenti. Or egli è questo principio ch'io invoco nel dichiarare che a

parer mio noi dobbiamo sostenere ciò che è contenuto in queste magistrali patenti le quali al medesimo principio si appoggiano.

Se verrà il tempo che il Parlamento colla sanzione del re muti l'organismo dell'Ordine mauriziano, io che son partigiano del principio dell'onnipotenza parlamentare sarò il primo a riconoscere i nuovi decreti; ma sinchè questa legge non è intervenuta, sinchè si tratta unicamente di diritto positivo, come dice l'onorevole Pescatore, l'Ordine mauriziano non potrà venire spogliato di quel potere che è pure consacrato dal comune diritto.

**PESCATORE.** Signori, parmi che finora siasi dimenticato il principio della questione.

Le leggi dell'antico Governo riguardanti i beni demaniali sancivano che nessun atto di alienazione dei beni demaniali medesimi potesse aver esecuzione, se non fosse interinato dai magistrati supremi. Quelle antiche leggi prevedendo che atti di alienazione di beni demaniali potevano essere carpitati al re dai consiglieri che circondano il trono, senzachè lo Stato ne sentisse alcun utile, dichiararono che i magistrati supremi dovessero esaminarli, e, occorrendo, potessero opporvisi; e prevedendo ancora che al re poteva essere carpito un nuovo decreto che ingiungesse ai magistrati di eseguire quel primo, e di riconoscere valida ed esecutoria l'alienazione, quelle leggi imponevano ai magistrati l'obbligo di nuovamente rappresentare, di nuovamente insistere; e così di seguito. Ecco dunque, o signori, che gli stessi nostri re, quando regnavano dietro i puri principii monarchici, mostrarono la loro diffidenza verso i consiglieri della Corona, che pur troppo conducono talvolta il re ad atti contrari alla giustizia ed al ben pubblico, e alle stesse loro intenzioni.

Lo Statuto tolse la cautela dell'interinazione e della registrazione dei magistrati supremi; quanto ai beni demaniali sottentrò la guarentigia costituzionale; ma quanto ai beni dell'Ordine mauriziano, riguardo ai quali è pure dichiarato dalla stessa legge organica del 1816 che debbano applicarsi tutte le cautele proprie dei beni demaniali, riguardo, dico, ai beni dell'Ordine mauriziano qual guarentigia avremo in seguito contro quei decreti che siano da men giusti consiglieri carpitati alla sovrana autorità?

Vede dunque la Camera che le mie interpellanze tendono a guarentire ad un tempo il paese e la Corona!

Il nuovo sistema suggerito dal primo segretario dell'Ordine introduce nel nostro paese un dispotismo che non vi è mai esistito per lo addietro; imperocchè nessun decreto regio che riguardasse cosa di qualche entità, ed avesse tratto a pubblici interessi importanti, ebbe mai esecuzione senza cautela... Tutti i decreti regi dovevano, prima della loro esecuzione, essere interinati dai magistrati supremi, i quali avevano l'incarico di esaminarne il valore, e di rappresentare ed insistere sulle loro rappresentanze.

Tolte queste cautele dallo Statuto, quale altra cautela rimane riguardo all'amministrazione regia dell'Ordine mauriziano? Nessuna; il Governo del re, per rispetto all'Ordine mauriziano, non è più soltanto, come prima, assoluto, è divenuto dispotico.

Il deputato Pinelli tentò di mostrare come sia impossibile che abbia esistenza concreta, come egli diceva, la mia supposizione che si carpiscano al Sovrano atti di alienazione e simili che compromettano il patrimonio dell'Ordine; un'ipotesi contro il cui avveramento è provveduto dalle antiche leggi dei nostri sovrani, concernenti l'amministrazione e l'alienazione dei beni demaniali, parmi che non si possa tacere così di leggieri d'insussistenza.

Quello che dissi degli atti d'amministrazione economica, dicasi pure degli atti concernenti l'amministrazione morale.

Un corpo morale che esiste nello Stato indipendente dal Governo, che concede decorazioni, che concede pensioni per servizi resi allo Stato, che concede fondi e sussidi per l'istruzione civile e religiosa, è, secondo me, un corpo la cui natura è in antagonismo permanente col governo dello Stato.

Qual guarentigia abbiamo noi che questo corpo morale indipendente dal Governo non impieghi i propri fondi contro l'interesse, contro la sicurezza dello Stato e contro le istituzioni costituzionali? Quale guarentigia abbiamo noi che questo corpo morale, indipendente dallo Stato nella sua amministrazione, non si valga dei propri mezzi in odio delle nazionali istituzioni, concedendo sussidi e pensioni a quelli che si mostrano nemici dell'ordine costituzionale?

Egli è indarno che ci si ripete che in tali contingenze lo Stato è rappresentato dal re, perchè il re, fuori delle forme costituzionali, non rappresenta che un Governo assoluto, e, quel che è peggio, rappresenterebbe nel nuovo sistema un Governo dispotico, costituito in modo, lo ripeto, che non ha mai esistito, e che dalle stesse nostre antiche leggi è riconosciuto contrario agli interessi del pubblico; giacchè i nostri re, giova ripeterlo ancora una volta, riconobbero che, senza guarentigie che limitassero in qualche modo l'esercizio dell'autorità sovrana, la giustizia, il bene pubblico, l'interesse dello Stato sarebbero troppo di frequente compromessi; e perciò vollero che i loro decreti non fossero eseguiti senza che prima fossero esaminati dai magistrati supremi.

Tolta questa guarentigia, il Governo diviene dispotico, e ritenga la Camera, ritenga il primo segretario dell'Ordine, che il Governo dispotico colle nuove magistrali patenti si introdusse nelle cose dell'Ordine mauriziano contro la vera, contro la presente volontà del monarca che si dimostrò così costantemente bene affetto e solerte conservatore delle libere istituzioni dello Stato.

Nè mi dica il deputato Pinelli, che l'antagonismo tra il corpo morale amministrato indipendentemente, ed il Governo costituzionale, non può essere che un mero accidente; questo antagonismo è permanente; mentre io dico, che nell'amministrazione di un corpo morale, lo Stato deve essere incessantemente rappresentato, perchè egli deve incessantemente esaminare se l'amministrazione del corpo morale procede secondo i regolamenti fissati dal Governo, se essa non si mette in opposizione colla pubblica sicurezza, se non si mette in opposizione cogli interessi generali. Il primo segretario dell'Ordine ci assicurava che in tutti quegli atti i quali hanno rapporto tra l'Ordine mauriziano e lo Stato, dovrà intervenire il Governo giusta i nuovi statuti.

Io non trovo nei nuovi statuti siffatta disposizione, mentre ivi è dichiarato che dovrà intervenire il Governo, quando si tratta di modificare gli statuti in una parte che interessi lo Stato; ma, primieramente, il determinare quando la modificazione interessa lo Stato, e quando non viene a interessarlo, dipenderà sempre dall'arbitrio dell'amministratore supremo dell'Ordine. Il Governo non è chiamato ad esaminare questo punto preliminare, in tutti quegli atti d'amministrazione ai quali rimane sempre straniero, ed io dico che negli atti d'amministrazione l'Ordine mauriziano può eccedere la sua competenza, violare i regolamenti, ed anche abusare della legalità con gli interessi dello Stato. Or, bene rimane evidente che ammettendo quest'amministrazione indipendente dal Governo costituzionale, non si fa altro che stabilire un antagonismo tra un corpo indipendente e lo Stato, non altro



che compromettere l'interesse generale e forse anche la stessa pubblica sicurezza.

Il primo segretario dell'Ordine non ha contestato, che l'autorità inchiusa nella qualità di Gran Mastro, per quanto proveniva da delegazione pontificia, dovette cessare, e che l'istituto venne ridotto alla condizione d'istituto puramente civile. L'autorità di Gran Mastro essendo ridotta alla condizione di potere civile, è incorporata coll'autorità regia, e qualunque titolo d'autorità regia venne innovato collo Statuto, per conseguenza nè anche questa parte d'autorità può esercitarsi senza la condizione della garentigia costituzionale. Io per queste considerazioni propongo alla Camera la seguente risoluzione:

« La Camera, dichiarando applicabile a tutti i decreti reali concernenti gli Ordini cavallereschi la condizione e la garentigia costituzionale, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Domando se l'ordine del giorno del deputato Pescatore è appoggiato.

(È appoggiato.)

**SAPPA.** Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Domando se l'ordine del giorno puro e semplice è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'ordine del giorno puro e semplice avendo la priorità, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Do la parola al signor Falqui-Pes per una relazione.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PRELIMINARE IN SARDEGNA.**

**FALQUI-PES, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del riordinamento delle contribuzioni prelievi della Sardegna colle modificazioni introdotte recentemente dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 524.)

Trattandosi di cosa urgentissima, io ne solleco la discussione, tanto più che io non credo possa incontrare gran difficoltà.

Le modificazioni che ha fatto il Senato non sono che di semplice redazione, ed in cose attinenti alla sostanza sono appunto conformi ai principii che la Camera ha stabilito in altre leggi già posteriormente sanzionate.

**DAZIANI.** Come membro della Commissione, io propongo che si stabilisca una seduta straordinaria per la discussione di questo progetto di legge, che è di somma urgenza, e che non produrrà, come io credo, alcuna seria discussione.

**PRESIDENTE.** Prima si farà stampare, e si distribuirà, poi si stabilirà la seduta.

*Presidenza PINELLI.*

**DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELL'AZIENDA D'ARTIGLIERIA, FABBRICHE MILITARI E FORTIFICAZIONI PER L'1851.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio passivo dell'azienda d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 148.)

La parola è al deputato Quaglia.

**QUAGLIA.** Noi abbiamo due corpi militari che hanno per armi quasi esclusive le artiglierie o, come vogliono dire, bocche da fuoco.

Il servizio ed il materiale di queste, per alcuni riguardi è distinto, speciale, diverso per cadune, e per altri è identico. Fra le cose simili annovero la polvere, certe munizioni, e singolarmente le dimensioni delle bocche da fuoco in quanto al calibro ed a quelle dei proietti.

In un paese non grande, come il nostro, è essenzialissima l'unità fra le due armi, affinché all'occorrenza possa l'un'arma sussidiare l'altra.

Pure, per il passato, anche quando i due corpi dipendevano da un medesimo ministro, quest'unità non si è cercata; l'artiglieria di terra seguì in parte il sistema francese, in parte ne creò uno proprio. La marina seguì or l'inglese ed ora il francese, secondo che comprava i suoi cannoni in un paese o nell'altro.

Non vi è differenza di calibro nominativo, ma a calibro di stesso nome vi è differenza di diametro tale a rendere impossibile o inefficace l'impiego di un proietto che abbia l'istessa denominazione, ma di altro sistema.

Nè si tratta qui soltanto d'interesse di arte o di scienza; nel qual caso non potrebbe esser questa questione di competenza del potere legislativo; ma vi è singolarmente interessata la finanza, poichè niun dubbio che debba la divergenza di principii in ciò riescire ad annuo costo maggiore ad esigere, e esigere spese maggiori per le provviste e dotazioni di queste singole amministrazioni.

Io spero che il signor ministro mi favorirà un riscontro a tal riguardo.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** L'onorevole generale Quaglia ha fatto osservare che sinora da noi le artiglierie di terra e di mare non hanno calibri comuni, e vorrebbe che si rimediasse a questo stato di cose.

Certamente l'opinione che l'onorevole generale ha manifestata è molto grave, e si appoggia all'esempio dell'Inghilterra; ma non tutti gli ufficiali di terra e di mare convenono in essa. Difatti la Francia non ha mai voluto adottare l'uniformità dei calibri, ed a favore di quest'opinione della Francia vi sono gravissime considerazioni.

Queste artiglierie essendo destinate ad usi tutt'affatto diversi, a molti pare ovvia la conseguenza che non debbano aver calibri identici. Tuttavia il Ministero, credendo tale questione meritevole di essere presa in seria considerazione, fino dal mese di gennaio scorso istituiva una Commissione composta di tre ufficiali di terra e due di marina, coll'incarico di studiare se si poteva arrivare ad una compiuta comunanza di calibri, od almeno almeno ad una comunanza di calibri per certe artiglierie.

Siffatta Commissione ha già fatto molti studi, ed una parte del suo lavoro è già compiuta. Essa, per esempio, ha già concluso che per i cannoni da 52 si debba avere la comunanza di calibro. Per le altre specie di artiglieria non ha ancora formulato un'opinione decisa, e nel suo seno a tal riguardo si agitano due pareri diversi. Tuttavia i lavori si continuano, e quando essa avrà terminato la sua opera, il Ministero prenderà ad esame le sue conclusioni e vedrà ciò che sarà più opportuno fare.

**QUAGLIA.** Io non ho mai creduto che le artiglierie di terra e di mare debbano aver cannoni dello stesso calibro, ma credo necessario che i cannoni che hanno la stessa denominazione abbiano pure lo stesso calibro. Del resto io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione delle categorie.

(La Camera assente.)

Categoria 1, *Azienda d'artiglieria (Personale)*. Essa è proposta dal Ministero in lire 84,000, e ridotta dalla Commissione a lire 76,600.

**BOTTONE.** All'articolo 1 di questa categoria figura l'intendente generale collo stipendio di lire 8000. Ora, se non m'inganno, l'intendente generale fu messo a riposo fin dallo scorso febbraio. Sarebbe dunque il caso di introdurre una riduzione, la quale computata per mesi dieci, sarebbe di lire 6660.

Io proporrei adunque di aggiungere questa riduzione a quella proposta dalla Commissione.

**PETITTI, relatore.** La Commissione non ignorava che l'intendente generale di quest'azienda fu collocato a riposo fin dal febbraio scorso, ma siccome l'ufficio esiste, e questo ufficio può e deve avere un capo, così la Commissione non ha creduto di togliere il relativo stipendio. Il posto può essere lasciato vacante per qualche tempo, ma finchè l'azienda esiste, parmi che non se ne possa definitivamente sopprimere il relativo intendente.

**QUAGLIA.** Benchè ci si vada assicurando che è imminente una nuova formazione del personale amministrativo, io credo che questo lavoro non sarà nè sì presto presentato, nè sì facilmente adottato definitivamente, ed io credo che è urgente di pensare, anche in via provvisoria, ma subito, a scemare, per quanto è in noi, in parte gli inconvenienti del sistema attuale. Io dunque propongo la seguente deliberazione, come articolo addizionale ai nove che già accompagnano il bilancio.

« 1° Sino a che non sia per legge disposto diversamente, la metà dei posti d'impiegato nell'azienda d'artiglieria e fortificazioni che si renderanno vacanti, non sarà provvista di un titolare, e le funzioni ne saranno, ove d'uopo, affidate ad altro impiegato dell'azienda medesima.

« 2° È sospesa l'accettazione di nuovi volontari ed aspiranti nella medesima.

« 3° Gli impiegati, in eccedenza alla pianta, che non contino almeno 5 anni di servizio, compreso il volontariato, ovvero tre anni del medesimo, compresa la guerra di Lombardia, verranno, col primo luglio prossimo, licenziati, a meno che preferiscano restare volontari.

« 4° È sospesa la nomina di nuovi scritturali a paga annua, e così pure quella di facchini, camali e portinai, con simile paga: e quelli che non contino 5 anni di servizio verranno col primo luglio licenziati. »

Signori, uno de' più distinti oratori di questa Camera, diceva che avrebbe voluto che qui restasse affisso il motto: *Deficit annuo di 40 milioni!*

Io credo infatti che, se non lo dimentichiamo e noi e i ministri, pare però che non ne sentiamo tutta l'importanza. Ma questa è pur realtà; la sentono però assai più coloro che sono creditori dello Stato per provviste ed opere fatte, e a cui riesce difficile il conseguire puntualmente il loro avere, e lo sente chi osserva e paragona i valori del nostro debito pubblico a quello degli stranieri.

Quello che dobbiam ben ricordare si è, che avvenimenti straordinari, gravissimi ebbero luogo, che ci posero in condizioni affatto eccezionali, e occorrono straordinari rimedi.

La mia proposta è altresì misura straordinaria, ma temporaria. Io son persuaso che, adottandola, non si pregiudica nient'affatto il servizio.

Signori, nel 1792 e negli anni successivi fino al 1796 si

fece la guerra col metodo delle aziende, ed il servizio non ne fu incagliato: nel 1815 si fece pure, e sapete voi quanti fossero gl'impiegati? Erano 20, senza contare i semplici guardamagazzini; ora sono 111.

Il deplorabile actual sistema è tutto moderno, e non conta tre lustri di data. Esso nacque in quei tempi in cui per regolamento era persino prescritto al soldato giorno per giorno cosa dovesse metter nella pentola di suo alimento, piuttosto riso, che fagioli o patate.

Dopo quell'epoca è stabilito in ogni officina di costruzione, in ogni laboratorio d'artiglieria come un ufficio, quasi un corpo di guardia dell'azienda, a tutela degl'interessi regi, quasi in opposizione del corpo tecnico che lavora e produce; esso si compone di un sotto commissario, di applicati, di volontari o scrivani, col necessario corteggio d'invalidi, di facchini, e corredo di spese di cancelleria, di locale, di mobiglia, di legna da ardere: ciò in maggior o minor copia.

Proponendo io il servizio con minor numero di persone, io non propongo una novità, nè di tornar indietro che di pochi anni. Non si tratta di far prova di cosa ignota; si tratta di temperare i danni di una prova che fece la burocrazia prepotente, e che riesci infelice; si tratta di temporaneamente rientrare nell'ordine naturale antico aspettando la legge definitiva.

Con ciò io sono persuaso che per nulla sarà danneggiato il servizio: sarà anzi migliorato; e la contabilità non meno guarentita, e le spese sorvegliate come lo erano prima.

Come si fece nel 1792, 1796, 1815, ecc.? Vi era esatto controllo, vi era rendiconto, vi era sufficiente sorveglianza, ma non lo era di ora in ora, non di chilogramma in chilogramma di cose, non di uomo e uomo.

L'attuale intervento dell'azienda nei lavori è uno specchio che daguerrotipa l'immagine di cadun istante sopra un registro che lo comenta, lo dissecca, o ne paralizza la vita.

Anche le direzioni tecniche o militari seguirono quel bel-lesempio, e mentre prima tutto si faceva con militari, e con coscienziosa puntualità, ora ci vogliono apparati di forme, di scritti, di persone, e in più portinai, facchini, scrivani; ci vogliono lettere fra persone che sono discoste forse di soli pochi passi, quindi registri, rapporti, e l'armata de' scritturali, e la lista di spese di cancelleria, di rappresentanza, ecc. Ed io fo plauso al ministro di aver dimostrato voler risolutamente la semplificazione amministrativa.

Io non vi propongo di colpire in massa il corpo degl'impiegati con giubilazioni. Io lo dichiaro qui altamente, io credo questo metodo, nè economico, nè giusto, ed è veramente con dolore che il vedo così largamente adoprato.

Non economico, perchè i posti, vedo, si rimpiazzano con altri individui, e così si hanno due persone da pagare invece di una: non giusto, nè umano, perchè un impiegato può sopportare con rassegnazione una interruzione di avanzamento, come io propongo, ma la sua esistenza non è colpita a morte: invece non può che esser avverso a un sistema che lo tiene in continua incertezza della sua sorte cioè della giubilazione. Io credo che si debba a tal riguardo ben tener conto del servizio, e delle remunerazioni che sono concesse nell'impiego amministrativo militare.

In genere, il corpo degl'impiegati dell'azienda è poco pagato: limitatissima e modesta è la prospettiva di ognuno: osservate qual'è il *maximum* dello stipendio, quanti anni passano per arrivarvi, e quante traversie di protezione non si incontrano! Quasi mai, o signori, l'apice di quella carriera è concesso a chi ne fece parte!

Eppure, o signori, lungo, assiduo, arduo, è il loro lavoro,

ed io tanto più voglio esaltarlo, perchè non avendo esso un brillante risultato, come nel militare, nella magistratura, la cui opera è pubblica, meritano che vi sia una voce di conforto e di lode.

La giustizia, o signori, vuole, in regola generale, l'ordine d'anzianità; e solo eccezionalmente la scelta fuori turno: il nome di merito, senza di quello di accertata prova, è sinonimo di arbitrario, e l'arbitrario è il veleno dello zelo, dell'emulazione e della capacità.

La mia proposta si riduce a misure temporarie, cioè:

A non riempire uno ogni due posti che si rendano vacanti;

A licenziare coloro che contano meno di cinque anni di servizio, o meno di tre, compreso il servizio in guerra;

A sospendere la nomina di volontari, di scritturali, uomini di fatica a paga annua;

Le gubbiuzioni volontarie, ed il collocamento in aspettativa, sarebbero pure mezzi di cui il Ministero potrebbe disporre.

Credo quindi possa questa mia proposta meritare la vostra considerazione.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore.

**PETITTI, relatore.** Nella relazione furono accennati gli inconvenienti di cui ha discorso l'onorevole deputato Quaglia, ma in essa furono pure accennati i motivi per cui non si può fin d'ora ovviarvi interamente. Infatti il personale amministrativo lasciato in bilancio dalla Commissione è necessario per mettere in esecuzione i regolamenti amministrativi vigenti, cosicché, e finché tali regolamenti esistono, detto personale torna indispensabile. Ma tutti sanno che in materia d'amministrazione i regolamenti non si possono modificare leggermente ed in fretta. Nel caso concreto s'aggiunge che i medesimi dipendono interamente da leggi che non furono peranco presentate, ma solo annunziate al Parlamento, voglio dire delle leggi sulle amministrazioni centrali dello Stato e sulla contabilità generale. Quando queste leggi saranno stabilite si conoscerà se l'azienda di cui si tratta dovrà o no sussistere, e si conoscerà quale sarà il numero degli impiegati necessari per disimpegnare il relativo servizio. Allora se dovrà aver luogo una riduzione nel servizio degli impiegati, gli articoli proposti dal generale Quaglia potranno riuscire utili; ma per ora mi pare che non calzino, perchè per momento, il ripeto, gli impiegati ai quali i medesimi si riferirebbero sono assolutamente indispensabili. Tutte le economie possibili furono suggerite dalla Commissione.

Infatti, appena ebbe notizia che il ministro della guerra aveva preparata una pianta provvisoria di quest'ufficio a fine di diminuirne la spesa, essa propose tosto di accertare una parte di tale economia, prima ancora che sia emanato il relativo decreto reale.

Il preopinante parlò della campagna del 1815, e delle nostre antiche guerre, e paragonò il numero degli impiegati di quel tempo col presente. Gli osservo solo che i regolamenti che reggono attualmente la nostra amministrazione militare sono tutti posteriori al 1815, cosicché il parallelo non sta.

Se si volesse ritornare alle norme amministrative e contabili di quel tempo, forse si potrebbe fare cogli impiegati di allora, ma finché le leggi ed i regolamenti amministrativi attuali esistono, è pur necessario che esista il relativo personale.

**QUAGLIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta fatta dal deputato Quaglia sia appoggiata.

(E appoggiata.)

Essendo appoggiata questa proposta, non so se la Camera voglia intraprenderne immantinenti la discussione. Veramente le due prime parti della medesima potrebbero senza tratto di conseguenza discutersi in fine delle categorie; ma i due ultimi paragrafi siccome tendono a far licenziare col primo del prossimo luglio impiegati compresi nella categoria 1 che si sta discutendo, quindi a portare una diminuzione nella cifra stanziata per questa, io crederei che la discussione della proposta stessa avesse a precedere quella delle categorie. In tal caso però mi parrebbe anche conveniente mettere subito in votazione gli articoli addizionali proposti dalla Commissione, in seguito dei quali dovrebbe venire la proposta del deputato Quaglia.

Domando se la Camera assenta a quest'ordine di discussione.

(La Camera assente.)

L'articolo secondo addizionale al bilancio, proposto dalla Commissione, è così concepito:

« Sarà sospeso a partire dal 1° luglio prossimo venturo il pagamento di quei trattenimenti, maggiori assegnamenti, pensioni ed assegni di qualsivoglia natura, iscritti nel presente bilancio, i titolari dei quali già trovinsi provvisti di uno stipendio di attività, o di un trattenimento di aspettativa, oppure di una pensione di riposo, ovvero di un altro assegnamento qualunque a carico dello Stato, sia che trovinsi descritti nel presente bilancio, od in quello di qualunque altro Ministero. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Fra due assegni in favore di un solo titolare, sarà sospeso il pagamento di quel minore. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Il pagamento di questi personali assegni non potrà essere ripreso che in forza di una legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Non sono contemplati nella disposizione dell'articolo 2 gli assegnamenti a titolo di rappresentanza, di spese di cancelleria, o di ufficio, quelle per indennità di alloggio, di viaggio, o di collaborazione, sia che questi siano attribuiti alla carica od assegnati alla persona, come neppure le prestazioni militari in natura o surrogate, le pensioni annesse agli ordini del merito civile e militare di Savoia, ovvero alle medaglie, nè quelle infine della regia accademia delle scienze.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Sarà pure sospeso a partire dalla suddetta epoca il pagamento degli stipendi od assegnamenti d'aspettativa di qualunque natura iscritti nel presente bilancio, e non potrà essere ripreso se non in forza di un decreto reale emanato sulla presentazione dei titoli comprovanti i servizi del titolare senza pagamento di diritto. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. L'assegnamento da determinarsi per intanto con tale regio decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* non potrà eccedere la quota portata dalle leggi e regolamenti in vigore. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. I titolari di un trattenimento, o d'altro assegnamento qualunque, non vincolato a servizio attuale, i quali trovansi in tale condizione dappoi anni dieci, saranno posti a riposo con quella pensione che possa loro competere a termini di legge, quando avanti il 1 luglio prossimo venturo non siano riammessi in servizio attivo. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. A coloro però cui mancassero gli anni di servizio

voluti per far luogo ad una pensione di riposo, sarà concessa a tale titolo una pensione, la quale non possa eccedere la metà della media dello stipendio fruito durante i tre ultimi anni del loro attivo servizio, nè superare in ogni caso il montare dell'assegnamento d'aspettativa di cui sono provveduti. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 10 addizionale, proposto dal deputato Quaglia.

**QUAGLIA.** Desidererei di dare ancora alcune spiegazioni.

Il signor relatore crede che la mia proposta possa essere contraria ai regolamenti attualmente in vigore. Prima di tutto io so che non posso appoggiarmi nè ai regolamenti del 1815, nè ad altri posteriori, ma bensì ai vigenti, e credo che anche con questi ultimi si possa applicare la mia proposta, poichè sarebbe soltanto diminuito l'avanzamento, in quanto che l'avanzamento non è un diritto di chi v'aspira, ma esso sta in piena facoltà del Governo. Il Governo in qualunque siasi amministrazione è padrone di non fare avanzamenti se non li crede necessari; per lo che io credo che i miei articoli non siano per nulla contrari ai regolamenti.

**PRESIDENTE.** La parola è al commissario regio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Parlerò dopo il deputato Mantelli.

**MANTELLI.** Più volte si è detto che nei bilanci attuali non si possono fare economie radicali se non se sconvolgendo tutto l'organismo attuale della nostra amministrazione. Io credo che quel che si è detto per gli altri bilanci debba servire anche per questo; epperò non saprei come si possa a riguardo del medesimo adottare la proposta del generale Quaglia.

Finchè il Ministero non ci presenta, come ci ha promesso, il progetto di una nuova organizzazione, è impossibile di mutare lo Stato delle cose.

Quindi io mi unisco volentieri al signor Quaglia per invitare il Ministero, acciocchè non surrogli quegli impiegati i cui uffici dovranno cessare, e intanto procuri che le cose vadano ancora per qualche tempo avanti come ora sono, senza fare altre spese; ma non credo che per ora le cose si possano mutare, e perciò pregherei il signor Quaglia a voler seguire il sistema già adottato dalla Camera, e a ritirare la sua proposta, prendendo atto delle dichiarazioni che io pregherei il ministro di fare in proposito.

**QUAGLIA.** Qualora il ministro faccia queste dichiarazioni, io non ho difficoltà di ritirare la mia proposta.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Prego la Camera di essere persuasa che io sento quanto altri mai la necessità di semplificare non solo l'amministrazione del dicastero della guerra, ma anche di tutti gli altri; ma si persuada pure che vi sono difficoltà gravissime a superare, difficoltà che ognuno può facilmente vedere.

Del resto, che cosa proporrebbe qui il generale Quaglia? Egli proporrebbe un regolamento provvisorio; ora io domando se val la pena di fare un regolamento provvisorio per così poco tempo.

Assicuro ancora la Camera, che non solo non si fanno delle nomine nuove, e si fanno dei risparmi, ma io resisto a qualunque domanda, a qualunque raccomandazione.

**QUAGLIA.** Egli era appunto nel senso espresso dal signor ministro che io ho fatto la mia proposizione, e che credeva a questo riguardo necessaria l'approvazione di questa proposta del voto della Camera. Del resto non ho difficoltà a ritirare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Allora veniamo di nuovo alla prima categoria, sulla proposta del deputato Bottone il quale vuole che si riduca la spesa relativa allo stipendio dell'intendente generale in lire 6660, ammontare di dieci mesi di stipendio.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** In quanto alla carica di intendente generale, la quale non è attualmente coperta da alcun impiegato, l'onorevole relatore della Commissione ha opportunamente già risposto in proposito; quindi mi limiterò a porgere alla Camera un'osservazione intorno alle riduzioni proposte dalla Commissione.

Osservando essa che sono in bilancio due vice-intendenti generali, dei quali l'uno gode dello stipendio stabilito dal Senato di formazione dell'azienda, ed il secondo di paga eccezionale di lire 4000, sebbene esso disimpegni le funzioni di *commissario anziano*, pel qual grado dovrebbe solo godere dello stipendio di lire 3600, propone di ridurre il suddetto stipendio di lire 4000 a quello regolare di 3600, assegnando la rimanente somma di lire 400 alla categoria dei maggiori assegnamenti.

Al quale proposito io prego la Camera di voler osservare che il distinto impiegato in discorso, sebbene occupi il posto di *commissario anziano*, è stato del re Carlo Alberto nominato al grado effettivo di vice-intendente generale con stipendio eccezionale, tenuti in conto i lunghi e buoni servizi prestati.

Qualora venga ammessa la riduzione proposta, il detto impiegato sarà leso ne' suoi diritti, in quanto che potrà patirne danno all'epoca di ritiro, quando si regolasse la pensione sullo stipendio, ovvero quando venga stabilito intorno ai maggiori assegnamenti, essendo probabile il prevedere che gliene verrà tolto l'uno dei due che gli sarebbero stabiliti per la disposizione della Commissione, godendone già uno di 500 lire.

Ora, siccome quest'impiegato è uno dei più anziani dell'azienda d'artiglieria, ed è meritevole di particolari riguardi; così il Governo crede giusto di porre sott'occhio alla Camera queste considerazioni perchè non venga pregiudicato dopo lunga e laboriosa carriera.

Propongo adunque che si conservi a quest'impiegato lo stipendio di 4000 lire di cui gode per disposizione eccezionale.

**PETTITI, relatore.** La Commissione ha creduto di dover fare la proposta che provocò le osservazioni del commissario, regio per seguire i precedenti stabiliti dalla Camera. È noto come il ministro degli esteri per conformarsi al voto emesso in questo recinto nella discussione del bilancio dell'anno scorso, con decreto del dicembre 1850 ridusse le paghe degli impiegati del Ministero, in guisa che le medesime diventarono eguali a quelle degli altri dicasteri. Onde questo provvedimento non avesse a riuscire pregiudicievole agl'impiegati che godevano da parecchi anni di stipendio maggiore, il ministro dello stesso decreto stabilì che la differenza fra l'antico e il nuovo stipendio dovesse continuarsi a titolo di trattenimento o maggiore assegnamento.

Nell'occasione della discussione del bilancio degli esteri pel corrente anno, questo provvedimento fu oppugnato da alcuni onorevoli deputati, i quali sostennero che non si doveva, nè si poteva diminuire uno stipendio fissato da una provvigione sovrana emanata regolarmente. La Camera non menò buone le ragioni di questi deputati, e votò gli stipendi nella somma minore, accordando a solo titolo di maggiore assegnamento la differenza.

Parve alla Commissione che fosse simile, se non identico, il presente caso, e quindi si stimò obbligata di uniformarsi alla massima adottata nella mentovata circostanza, quella cioè

di restringere lo stipendio alla cifra normale, e di far passare il soprappiù nella parte straordinaria, come cosa eccezionale e temporanea.

**PRESIDENTE.** In primo luogo occorre deliberare sulla proposta del deputato Bottone, la quale vuole in questo bilancio la soppressione di dieci mesi di stipendio dell'intendente generale.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e contro prova non è adottata.)

Ora viene la proposta del commissario regio che chiede sia mantenuto lo stipendio del secondo vice-intendente in lire quattro mila.

**MELLANA.** Prima che sia messa in votazione la proposta dell'onorevole signor commissario, io intendo di farne un'altra, di sopprimere cioè lo stipendio di uno dei due vice-intendenti come si è fatto nel bilancio dei lavori pubblici, nella categoria dell'azienda generale dell'interno.

Se non erro, si sopprime lo stipendio del secondo vice-intendente nell'azienda dell'interno, ed io domando che sia soppresso anche in quest'azienda. E qui non voglio lasciar passare inavvertita un'osservazione fatta dall'onorevole relatore, che cioè la Commissione non si è fatta carico di proporre modificazioni a questo riguardo, poichè è a sua cognizione che il signor ministro sta preparando una nuova pianta provvisoria.

Stante le relazioni che debbono esistere tra il relatore ed il signor ministro, io non mi aspettava una tale conseguenza. Già fin dall'anno scorso, ed eravi lo stesso relatore, si è parlato della necessità di sopprimere, o di modificare quest'azienda; il venire perciò ora a dire che si sa che il ministro sta preparando una pianta provvisoria, e che perciò non occorre di provvedere, è lo stesso che voler sanzionare il principio dei provvisorii.

Io non nego che spetti al ministro il formare la pianta dei vari servizi che dipendono da esso, ma è pur vero che spetta alla Camera il sanzionare col suo voto tali mutazioni; quindi sembra che dopo quanto si era detto, si poteva presentare questa nuova pianta, onde non obbligarci a stare un anno, dirò così, sotto l'arbitrio, perchè infine dei conti cosa si vuole? Si vuole ferri intanto votare il bilancio, e quindici giorni, un mese dopo escirà la nuova pianta del Ministero, e quindi andrà in effetto senza che vi sia la sanzione della Camera.

Io approvo, come dissi, che spetti al Ministero formare le piante de'suoi impiegati, ma queste piante prima d'andare in effetto debbono avere la sanzione del Parlamento, onde vengano dal medesimo assegnate le spese necessarie per far fronte alle medesime; ma non amo per niente il sistema dei provvisorii, di cui già tanto si è usato ed abusato: io opino che il Ministero deve stare alle piante antiche sintantochè le nuove che vuole a quelle sostituire non sieno da noi assentite; le cose fatte arbitrariamente, ancorchè fossero buone, per me non le approvo.

E qui farò notare che sebbene il signor ministro ed il signor relatore, dopo quanto fu da essi detto nella discussione del bilancio dello scorso anno, non possano addurre ragione alcuna per non avere prima della presente discussione presentata la pianta provvisoria alla quale accennano, in ciò io non posso vedere se non che un desiderio di poter operare senza il concorso e l'assenso del Parlamento.

Tale sistema non è punto costituzionale, e se ha potuto essere tollerabile in tempi difficili, è tempo che cessi. Ma

io domando all'onorevole relatore se il dire che non si è fatto nulla, perchè si sapeva che il ministro vuole far provvisoriamente, domando se questo sia uno stile parlamentare.

**PETITTI, relatore.** Comincerò dal rispondere all'ultima obbiezione del signor Mellana.

L'anno scorso la Commissione non propose al ministro della guerra di stabilire una nuova pianta dell'azienda in discorso. La Commissione dichiarò anzi che per provvedere riguardo della medesima, era necessaria una legge generale sulle amministrazioni, e soggiunse che in riguardo della stagione avanzata in cui si discutevano i bilanci, non conveniva fare una riduzione provvisoria, la quale avrebbe dato poco profitto, ed avrebbe invece perturbato il servizio. Questo è quanto si disse l'anno scorso.

Rispetto all'anno presente, la Commissione ricordò come fosse stata promessa la detta legge generale, e come avesse a sperarsi che la medesima fosse in breve presentata al Parlamento. Soggiunse però che non poteva sperarsi egualmente che tale legge organica potesse essere attuata presto, e quindi come non potesse nemmeno sperarsi che l'azienda in discorso venisse in breve riformata radicalmente. Egli è su questo riflesso che la Commissione, non potendo ottenere il tutto, cercò almeno di ottenere il poco, e sapendo che il ministro aveva preparata una nuova pianta provvisoria, per ottenere questo poco, essa propose di accertare fin d'ora la economia che ne risulterà.

Legga l'onorevole preopinante la relazione, e vedrà che in essa è esposto chiaramente tutto quello che mi fu obbligo ripetere ora.

Ora vengo alla sua proposta, relativa ai vice-intendenti generali.

Nella relazione è detto chiaramente: un solo è il vice-intendente generale dell'azienda d'artiglieria, e non due, come figurano in bilancio. L'impiegato che fu dichiarato dall'amministrazione qual secondo vice-intendente generale, copre in realtà il posto di commissario anziano, ed è in questa seconda qualità che fu riconosciuto dalla Commissione, e non nella prima; pel motivo che la pianta organica dell'azienda in discorso stabilisce un solo vice-intendente generale e non due. Ammesso dunque che sia un solo vice-intendente generale, questo non è sicuramente superfluo in un'amministrazione tanto numerosa ed importante come questa.

La Commissione insiste adunque perchè si conservino tanto il vice-intendente, quando il commissario anziano, il quale, in altri termini, è il capo di una delle divisioni interne dell'uffizio, con un titolo ed un aumento di stipendio dovuti ai suoi lunghi e buoni servizi. Prego adunque la Camera di non adottare la proposta del signor Mellana per la soppressione di un vice-intendente.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Debbo ancora aggiungere una parola. Se si sopprimesse il vice-intendente, naturalmente bisognerebbe nominare l'intendente generale, alla qual cosa non sono per ora disposto.

**MELLANA.** Ho domandata la parola per pregare il signor ministro che un'altra volta, quando intenda fare tali proposte, le faccia anticipatamente, in tempo utile. Perchè ha lasciato votare dalla maggioranza lo stanziamento dello stipendio per un intendente generale, ed ora dice che non è sua intenzione di nominarlo? Se l'avesse detto prima, forse il voto della Camera sarebbe stato diverso.

Accetto ciò nulla meno la promessa che ha fatto il ministro di non addivenire alla proposta dell'intendente generale di quest'azienda: ed allora ritiro la mia proposta per la soppressione dello stipendio di un vice-intendente, sulla speranza

che anche questa, presentandosi la circostanza, verrà soppressa, onde venire gradatamente alla soppressione dell'intera azienda.

Debbo poi rettificare una cosa, perchè forse l'onorevole signor relatore non mi ha bene inteso. Io so, ed ho sempre domandato, che per legge si facessero tutte le organizzazioni dell'armata; ciò è richiesto dal sistema costituzionale ciò è richiesto dall'interesse e dai diritti dell'armata, la quale deve essere soggetta e regolata dalla legge, non dai provvisori o dagli arbitrii.

Io ho letto benissimo l'elaborata relazione dell'onorevole Pettiti, e vi ho veduto che esso accenna all'impossibilità in cui si è di veder presto discusse le leggi organiche: io sono d'avviso che si poteva; ma non è di ciò che ho inteso parlare: quello che ho trovato imparlamentare nella relazione, si è che dopo essersi detto che non potendosi avere così presto queste leggi organiche, era doveroso di fare intanto qualche ordinamento provvisorio, sia poi venuto a dire che niente si propone alla Camera, perchè si sa che il ministro sta preparando una pianta provvisoria. Io invece ho detto che se è destino che si debba ancora per alcun tempo provvedere con ordinamenti provvisori, questi dovevansi presentare nella discussione del presente bilancio alla sanzione del Parlamento, e non venire a chiedere i fondi, e lasciare al ministro poi l'arbitrio di tali provvedimenti provvisori.

**PRESIDENTE.** Vi ha la proposizione del signor commissario regio che vorrebbe mantenere in questa categoria lo stipendio del secondo vice-intendente generale a 4 mila lire.

**BELLANA.** Domando la parola, per dire che dietro la dichiarazione del signor ministro che non intende di nominare l'intendente generale, io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Rimane sempre la proposizione del signor commissario regio.

Noti la Camera che le lire 400 cui il commissario regio chiede si mantengano nella cifra dello stipendio del secondo vice-intendente, secondo la Commissione devono essere trasportate alla categoria dei *maggiori assegnamenti*; io pongo ai voti la proposta della Commissione, la quale ridurrebbe la cifra a lire 3600, con quest'ultima riserva che ho accennato.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti la totale categoria nella somma di lire 76,600 come fu proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 2, *Spese d'ufficio*, portata nel bilancio in lire 23,024, e ridotta dalla Commissione a lire 20,000.

(La Camera approva.)

Categoria 3, *Sussidi*, proposta dal Governo in lire 15,000, e ridotta dalla Commissione a lire 12,050.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando la parola.

Il Governo nell'accettare le riduzioni proposte dalla Commissione, crede bene di avvertire la Camera che intorno al sussidio concesso *alla moglie di un ex impiegato*, egli si riserva di sottoporre la questione al Consiglio di Stato per stabilire in modo regolare quella pensione che potrebbe spettare al marito, a seconda dei servizi che ha prestati.

Rispetto poi alla somma di due mila lire stanziata in bilancio per sussidi a favore degli operai della fabbrica d'armi, il Governo acconsente di comprenderli nella somma intera per sussidi, dichiarando che intende di retribuire, come per lo addietro, quelli fra i tali operai che sieno in triste condizioni, avuto il riguardo alla loro speciale condizione affatto diversa da quella degli operai delle arti comuni.

**QUAGLIA.** Per appoggiare la proposta del commissario

regio, dirò che questi operai meritano ogni sorta di riguardi, come quelli che hanno lavorato nel tempo in cui la fabbrica d'armi era veramente in grande attività. Attualmente però, essendo licenziati, non trovano lavoro, e torna loro difficile il provvedere alle loro famiglie. Essi sono in gran parte padri di famiglia, e si trovano nell'estrema miseria. Per conseguenza io insisterei perchè questo sussidio fosse conservato sino a tanto che potessero procurarsi in altro modo di che poter provvedere alle loro emergenze.

**PETTITI, relatore.** Io dubito che le informazioni avute dall'onorevole generale Quaglia non siano esatte, imperocchè la fabbricazione delle armi non fu diminuita dal 1848 in poi, anzi fu successivamente aumentata in guisa da fabbricare 14 mila armi, che è ciò appunto che si fabbrica al giorno d'oggi.

Dubito adunque che non sia esatto che siansi licenziati operai dalla fabbrica d'armi per mancanza di lavoro. Ma qualora fosse, la Commissione non propone di negare quei sussidi che fosse opportuno di accordar loro. Essa consiglia soltanto di ciò fare colla somma comune, col fondo destinato cioè in generale pei sussidi.

Se le circostanze fossero tali che gli operai della fabbrica d'armi meritassero proporzionatamente sussidi maggiori di quelli che possono occorrere per gli altri individui che hanno relazione con questo bilancio, tali sussidi loro sarebbero dati, e gli altri individui naturalmente e conseguentemente ne riceverebbero meno.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la somma di lire 12,050 proposta dalla Commissione per questa categoria.

(È approvata.)

Categoria 4, *Annotata solo per memoria.*

Categoria 5, *Levata di piani*, portata dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 6000.

**IRACUNDIA.** Nel raffrontare la somma portata in questa categoria con quella stanziata sotto il medesimo titolo lo scorso anno, scorgo una differenza in meno di lire 57,965 che furono con ottimo divisamento trasferite sul bilancio dell'azienda generale di guerra. Io propenderei ad invitare il Ministero acciò volesse nel futuro bilancio 1852 trasportarvi altresì le lire 6000 che veggiamo annotate sotto la denominazione *levata dei piani*, che or figurano nella presente categoria, e quella stanziata nella categoria 45 sotto il medesimo titolo, onde tutto ciò che ha tratto al rilevamento, disegno e pubblicazione delle carte (cioè le spese inerenti ai lavori geodetici, topografici e d'incisione) siano compresi nel bilancio speciale del regio corpo di stato maggiore al quale viene commesso questo ramo importante di pubblico servizio.

Non mi dilungherò nel dimostrare l'utilità di queste trasposizioni; tuttociò che si riferisce ad un solo oggetto parmi debba aver sede sotto una sola denominazione, in un sol bilancio, e così raggruppando i vari elementi che dipendono dai lavori che si eseguono per cura dell'ufficio topografico del regio corpo suddetto, si avrebbe sott'occhio quanto concerne i bisogni delle accennate operazioni; imperocchè io le reputo importantissime, e produttive, sotto il doppio rispetto dell'utilità pubblica e privata, utilità che emerge dal bisogno di possedere carte speciali ed esatte del paese, e produttive altresì pel rimborso che le finanze ne ottengono collo smercio delle carte; tacendo per ora delle altre considerazioni militari e politiche che c'invitano a dare un maggiore sviluppo ed un più grande perfezionamento a questo scientifico istituto.

Noi dobbiamo tener caro che la geodesia e la topografia, questi due rami della scienza geografica, vengano costante-

mente coltivate con onore in questa terra subalpina ov'ebbero culla, e da dove si diffusero presso le vicine nazioni, appo le quali se saliva in alto grado la parte più sublime, la geodetica, non sempre si serbava intatta la purezza artistica nella parte figurativa, ossia topografica.

Quindi concludo, e nel verso della scienza, ed in quello dell'arte, e sotto l'aspetto di somma sua utilità, debba un tal ramo far oggetto della nostra sollecitudine, e ci venga d'or innanzi presentato dal ministro riunito sotto una sola categoria nelle spese relative all'ufficio topografico del regio corpo di stato maggiore nel bilancio dell'azienda di guerra.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Mi permetto di far osservare al signor deputato che le spese che sono portate sotto la categoria 5, *Levata di piani*, si riferiscono a spese, direi, di *personale per le guide* per lavori di compagnia; le spese che sono poi portate alla categoria 45, sono spese, direi, di materiale, cioè per compra di carte e spese analoghe.

Queste spese vogliono essere distinte l'una dall'altra; si vedrà nel bilancio del 1852 se si potranno riunire in una sola categoria.

**DECANDIA.** Convengo che quelli accennati dall'onorevole commissario regio sono due rami distinti l'uno dall'altro; ma credo sia più conveniente riunire in una sola categoria tutto ciò che al medesimo oggetto si riferisce, anziché introdurre tante divisioni, e ciò massime nell'intendimento di semplificare quanto dipende da un medesimo istituto, al quale vorrei dare maggiore larghezza in tutte le operazioni che ne dipendono; questa è almeno la mia opinione.

**PETITTI, relatore.** Io credo che sarebbe molto più semplice che vi fosse un solo bilancio militare, in cui fossero comprese tutte le spese relative al Ministero della guerra.

Però, finchè sussistono due aziende distinte, e finchè ciascuna ha il suo bilancio parziale, il desiderio emesso dall'onorevole preopinante non potrà aver luogo. Infatti l'azienda d'artiglieria amministra le spese relative al materiale, e quella di guerra amministra le spese riflettenti il personale. Ora, siccome le categorie a cui allude l'onorevole deputato Decandia comprendono pure materiali, così debbono far parte di questo bilancio, e gli stipendi de' disegnatori ed ingegneri topografi, siccome sono spese personali, così debbono far parte del bilancio dell'azienda di guerra, come li fanno infatti.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa categoria nella somma di lire 6 mila proposta dal Governo e mantenuta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 6, *Spese di direzione ed amministrazione del materiale d'artiglieria.* Essa è proposta dal Ministero in lire 18,955, e viene ridotta dalla Commissione alla somma di lire 15,600.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il relatore della Commissione ha giustamente osservato che la somma di 400 lire, stanziata in questa categoria per gratificazioni ai sotto ufficiali ed ai cannonieri che nella scuola del tiro colle artiglierie colpiscono nel bersaglio, è così tenue da non poter tornar utile al suo scopo non valendo ad eccitare un tal quale interessamento nei soldati, affinché essi riescano bene addestrati. Ed è inoltre da avvertire che si corrisponde forse maggiore somma per premi ai cannonieri per il tiro al bersaglio colla carabina di quella che sia per il tiro al bersaglio col cannone.

Per le quali ragioni il ministro della guerra accettando le esposte osservazioni del relatore, chiede che la somma di 400 lire sia aumentata a 1000.

**CHIARLE.** Io vedo in fine di questa categoria stanziata la somma di lire 750 per spese impensate, i casuali sono portati in altra categoria, quindi non so capire come venga in questa portata altra somma di lire 750 per spese impensate.

Siccome il regio commissario ha proposto che fosse aumentata la somma proposta nel bilancio per il tiro al bersaglio del cannone, cioè che da lire 400 fosse portata a 1000, così io chiederei che questa somma si prendesse sopra queste spese impensate.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il Ministero accetta questa proposizione.

**PETITTI, relatore.** Le lire 750 designate quali *spese diverse* verrebbero riunite alle lire 400 allagate per i premi da accordarsi pel tiro al bersaglio del cannone, cosicchè il fondo destinato a quest'ultimo oggetto ascenderebbe a lire 1150, e la categoria rimarrebbe sempre nella cifra proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta della Commissione che riduce la somma portata in questa categoria 6 a lire 15,600.

(È approvata.)

Categoria 7, *Impiegati ed individui vari per il servizio speciale dell'arma dell'artiglieria,* portata dal Governo in lire 27,615, e ridotta dalla Commissione a lire 25,272 50.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata.)

Categoria 8, *Spese d'ufficio e servienti per l'arma d'artiglieria,* portata dal Governo in lire 16,293 75, e ridotta dalla Commissione a lire 14,703 75.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata.)

Categoria 9, *Impiegati esterni per la contabilità,* proposta dal Governo in lire 114,500, e ridotta dalla Commissione a lire 98,500.

**AVIGDOR.** Mon intention était de prendre la parole sur une autre catégorie et non sur celle-ci; je ne puis toutefois m'empêcher de demander à monsieur le ministre de la guerre comment il se fait qu'à chaque catégorie nous trouvons des frais de bureau et de comptabilité. Nous avons dans la catégorie 6 les dépenses de direction et d'administration du matériel d'artillerie. La catégorie 8 que nous venons de voter regarde les dépenses de bureau et les employés pour l'arme de l'artillerie. La catégorie 9 sur laquelle nous sommes arrêtés maintenant est relative aux employés extérieurs pour la comptabilité. La catégorie 10 regarde encore les frais de bureau. Enfin en réunissant les différentes catégories relatives à ces dépenses de bureau et de comptabilité, et les divers services d'employés extérieurs et intérieurs, j'ai trouvé un chiffre de 285 mille et plus de francs.

Si dans un bilan limité comme celui-ci le sixième de la dépense est affecté aux frais de bureau et de comptabilité, il faut avouer que c'est là une administration qui demande non pas d'être réformée, mais d'être rasée de fond en comble pour être reconstituée sur d'autres bases: car toute réforme d'une organisation mauvaise de sa nature ne peut être que très-mauvaise également.

Les sommes que l'on emploie ainsi ne pourrait-on pas les employer beaucoup mieux en canons, fusils, sabres pour armer nos soldats et améliorer leur condition? Quand on voit des sommes aussi mal employées, on ne peut pas s'empêcher de faire des observations.

Aussi, je le dis franchement, lorsque nous comparons notre budget d'artillerie avec celui de l'Angleterre que j'ai sous les yeux, nous trouvons qu'il y a une différence immense. Mais

il est bien vrai qu'en Angleterre les affaires ne se font pas au moyen de toute cette filière d'employés ; il est vrai que les sous-officiers sont employés dans la comptabilité ; et il est encore vrai en outre que tous les employés travaillent depuis 9 heures du matin jusqu'à 6 du soir, ce qui ne se fait pas chez nous. J'engage donc monsieur le ministre de la guerre à mettre de l'ordre dans l'armée.

J'ai une autre observation à faire en passant, car je m'y arrêterai quand nous viendrons à la discussion du bilan de la guerre, où cette observation sera mieux placée.

Je me borne aujourd'hui à dire, en passant, à monsieur le ministre de la guerre, que notre artillerie, qui est un des corps les plus instruits de l'Europe, est moins payé que le corps de cavalerie et le train. Est-il possible que le train soit plus payé que l'artillerie? (*No! no!*)

J'en demande pardon à l'honorable général qui m'interrompt ; mais je crois que je suis dans le vrai quand je dis que le corp d'artillerie est moins bien payé que le train et la cavalerie.

Ainsi je demande s'il n'est pas singulier qu'un jeune homme qui a dix fois plus de dépenses, soit pour faire de bonnes études, soit pour achat de livres, soit pour chevaux et uniforme, soit moins payé que celui qui appartient à un autre corps où les dépenses sont infiniment moindres, où les études sont infiniment plus faciles et beaucoup moins longues.

Je voudrais donc retrancher, réduire les sommes affectées dans ces catégories aux dépenses de bureau et de comptabilité, pour augmenter la rétribution de l'artillerie qui le mérite sous tous les rapports, soit, je le répète, parce qu'elle est soumise à des études plus spéciales, soit parce qu'elle a à supporter des travaux plus rudes que tous les autres corps de l'armée. Cette différence est par trop singulière, et monsieur le ministre de la guerre devrait la faire cesser.

**LA MARMORA**, *ministro della guerra*. Io credeva già di aver detto come io sentiva la necessità di semplificare l'am-

ministrazione, e semplificando l'amministrazione di diminuire le spese.

In quanto poi a quello che diceva il deputato Avigdor di aumentare la paga agli ufficiali d'artiglieria, quantunque questo debba trovar luogo nella discussione del bilancio della guerra, io farò tuttavia notare che qualche cosa si è già fatto, che se la Camera vorrà fare di più per gli ufficiali di artiglieria, io sono dispostissimo ad accettarlo ; ma credo che non si possa istituire nessun paragone fra gl' impiegati e gli ufficiali d'artiglieria.

**AVIGDOR**. Je demande la permission de faire observer à monsieur le ministre de la guerre qu'en présentant l'observation que j'ai faite relativement à l'artillerie j'ai dit que je ne la faisais qu'en passant, me réservant de la représenter d'une manière plus ample au moment où nous discuterons le budget général de la guerre.

Cela toutefois ne m'empêchait pas de dire pour le moment, et en passant, que l'artillerie est mal payée, qu'elle mérite d'être mieux rétribuée, ou au moins autant que les autres corps. Je pouvais faire cette proposition qui me paraît fort raisonnable en tous points.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la categoria 9 nella somma portata dalla Commissione di lire 98,500.

(La Camera approva.)

*Voci*. A domani! a domani!

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del bilancio passivo dell'azienda d'artiglieria;

2° Discussione del progetto di legge pel riordinamento delle contribuzioni prediali in Sardegna.